



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02668 DEL SEN. DAMANTE ED ALTRI (res. n. 381 del 15 gennaio 2026)

RISPOSTA

Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo in oggetto con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in relazione ai criteri per la stabilizzazione del personale impiegato nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, si riferisce quanto segue.

Si rimarca in apertura che il costante e fattivo impegno profuso da questa Amministrazione si è tradotto in un piano assunzionale senza precedenti per il raggiungimento dei target di efficienza ed efficacia degli uffici giudiziari.

Attraverso la rimodulazione delle facoltà assunzionali e delle piante organiche, sono state infatti reperite risorse del Ministero della giustizia che hanno permesso di elevare da 3.000 a 6.368 le assunzioni finanziate con risorse proprie.

In definitiva sarà dunque prevista la stabilizzazione di 9.368 lavoratori precari del PNRR rispetto alla previsione iniziale di 6.000 assunzioni.

Il risultato risulta particolarmente significativo per i lavoratori appartenenti all'Area Assistenti poiché sarà possibile stabilizzare, nell'area di riferimento, tutto il personale PNRR in servizio, pari a n. 1.565 unità, comprensivo di tutti gli operatori data entry.

Il dato relativo alle unità di UPP e tecnici di amministrazione da stabilizzare è invece condizionato dall'esito della rimodulazione delle dotazioni organiche degli Uffici che è attualmente in corso.

Svolte queste doverose premesse si rappresenta che, con avviso del 17 dicembre 2025, sono già stati pubblicati due bandi di stabilizzazione per le figure professionali tecniche di Area Funzionari ed Area Assistenti.

A tali bandi seguiranno quelli per le figure di addetto all'Ufficio per il processo, di tecnico di amministrazione e operatore data entry, che saranno pubblicati in tempo utile per procedere con la prevista stabilizzazione.

In detti bandi, speculari per tutte le figure professionali, sono definite le modalità di svolgimento della procedura comparativa.

In particolare, l'articolo 6 contempla il ricorso ad una prova scritta consistente nella somministrazione di un questionario volto a verificare le competenze specifiche e trasversali acquisite. La prova è valutata in trentesimi e i bandi pubblicati non prevedono una soglia minima per il superamento. La valutazione dei candidati non è tuttavia affidata solo alla prova atteso che, alla formazione delle graduatorie distrettuali, contribuiranno l'anzianità di servizio maturata e la valutazione dei titoli conseguiti, sempre nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza e preferenza posseduti.

I bandi prevedono che qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o inferiore al numero dei posti previsti negli organici per i profili professionali corrispondenti, l'Amministrazione potrà riservarsi la facoltà di procedere alla selezione sulla base della sola valutazione dell'anzianità e dei titoli indicati senza necessità di espletare una eventuale prova scritta, dandone idonea comunicazione ai candidati. In assenza del presupposto prescritto la prova dovrà essere sostenuta dai candidati.

Sarà verosimilmente replicata nei bandi di prossima pubblicazione la facoltà, già inserita nei bandi di stabilizzazione pubblicati, di svolgimento delle prove in sedi decentrate, la cui decisione dipenderà dal numero di domande di partecipazione presentate alle diverse procedure.

Venendo alla questione sollevata della permanenza del personale attualmente in servizio nella sede di assegnazione, si evidenzia che, in linea con il decreto-legge n.80/2021, i dipendenti assunti a tempo determinato nell'ambito del PNRR, parteciperanno alla procedura per il distretto di appartenenza, nei limiti della dotazione organica. L'Amministrazione, al fine di consentire lo scorrimento tra distretti, procederà alla formazione di una graduatoria unificata sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza.

Si rappresenta infine che nei bandi di stabilizzazione già pubblicati è previsto che il tirocinio formativo ex art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 costituisce titolo di preferenza che, al pari di quelli di studio e professionali valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere comunque posseduti entro il termine di chiusura per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)